



Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale per l'anno termico 2010-2011, ai sensi della Legge n. 99/09.

Roma 30 agosto 2010

Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza di gas naturale per l'anno termico 2010-2011, ai sensi della Legge n. 99/09.

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09 "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" come modificata ed integrata (di seguito TIVG) e le seguenti definizioni:

- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
- **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- **Cassa** è la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- **FUI** è il Fornitore di ultima istanza di gas naturale individuato ai sensi della procedura oggetto del presente regolamento;
- **Procedura** è la procedura concorsuale oggetto del presente regolamento;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3 dell'allegato A della Deliberazione ARG/gas 131/10 del 9 agosto 2010 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- **Delibera** è l'allegato A della Deliberazione ARG/gas 131/10 "Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per l'anno termico 2010-2011".
- **Anno termico:** è il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 Settembre dell'anno successivo.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Oggetto della procedura è l'individuazione, per ciascuna delle 4 (quattro) macroaree di prelievo di cui al comma 2.3, dei FUI chiamati ad assicurare la fornitura di gas naturale nell'anno termico 2010-2011 limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:
- a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
 - b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico.
- 2.2 Rientrano nei casi di cui al comma 2.1, le situazioni in cui il rapporto contrattuale stipulato tra l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto si risolve e il cliente finale non ha stipulato un contratto di vendita con un altro esercente la vendita.
- 2.3 Ai fini delle procedure concorsuali per l'individuazione dei FUI per l'anno termico 2010-2011 sono individuate le seguenti 4 (quattro) macroaree di prelievo definite nell'Allegato 1 della Delibera:
- 1. **Nord occidentale:** Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
 - 2. **Nord orientale:** Lombardia, Trentino - Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna;
 - 3. **Centrale:** Toscana, Umbria e Marche;
 - 4. **Centro sud - Meridionale:** Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Lazio e Campania, Calabria e Sicilia.

TITOLO II

Ammissione alla Procedura

Articolo 3

Requisiti minimi di ammissione alla Procedura

- 3.1 Sono ammessi a partecipare alla Procedura gli esercenti la vendita in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3.2.
- 3.2 Ai sensi dell'articolo 4 della Delibera, i requisiti minimi di ammissione sono:
- a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2009-2010;

- c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di FUI per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
- d) aver prestato la fideiussione di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Garanzia per la partecipazione alla Procedura

- 4.1 Ai sensi del comma 5.1 della Delibera, gli esercenti la vendita interessati a partecipare alla Procedura rilasciano, entro il 13 settembre 2010, a favore della Cassa, una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FUI e redatta sul modulo contenuto nell'Allegato 2 della Delibera.
- 4.2 La Cassa, sentito l'AU, libera la garanzia di cui al comma 4.1 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
- 4.3 In caso di partecipazione alla Procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento, la Cassa escute la garanzia di cui al comma 4.1 su richiesta dell'AU.

Articolo 5

Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura

- 5.1 Gli esercenti la vendita che intendono partecipare alla Procedura presentano ad AU la domanda di ammissione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
 - a. descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'istante ha sede;
 - b. dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2009-2010;
 - c. dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del FUI, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;
 - d. copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;

- e. indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.3 per le quali si partecipa alla Procedura;
 - f. per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di:
 - variazione di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG, espressa in euro/GJ;
 - quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di FUI, espresso in Smc a P.C.S. 38,1 MJ/Smc;
 - g. copia della fideiussione bancaria di cui al precedente articolo 4 rilasciata a favore della Cassa;
 - h. eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni che attesti il possesso dei requisiti di rating creditizio di cui al comma 11.1;
 - i. elenco dei soggetti incaricati quali referenti per le comunicazioni previste nel presente Regolamento con relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail.
- 5.2 Il quantitativo offerto da ciascun partecipante di cui alla lettera f del comma 5.1 non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di standard metri cubi a P.C.S. 38,1 MJ/Smc.

Articolo 6

Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura

- 6.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui al comma 5.1.
- 6.2 Le offerte di cui alla lettera f del comma 5.1 devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell'Allegato 2 al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante.
- 6.3 La domanda, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore **16:00 del 14 settembre 2010** al seguente indirizzo: "Acquirente Unico S.p.A, Via Guidubaldo Del Monte 72, 00197 Roma", recando sulla busta la dicitura: "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI anno termico 2010-11".
- 6.4 Le domande possono essere recapitate a mano o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recapito manuale l'ufficio posta di AU, acquisite le generalità del messo, rilascia apposita ricevuta nella quale verrà indicato l'orario di ricezione del plico.

- 6.5 Le buste chiuse sono custodite presso l'ufficio posta di AU sino al termine di cui al comma 6.3 e successivamente consegnate alla Commissione con accluso l'elenco dei nominativi dei mittenti e del relativo orario di ricezione.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 6.3, ovvero pervenute non completate, entro lo stesso termine, di tutta la documentazione e di tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento e nella Delibera, saranno considerate come non pervenute.

TITOLO III ***Svolgimento della procedura***

Articolo 7 ***Esame della documentazione***

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della Procedura è istituita, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un Presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
- a. verificare gli esatti adempimenti di cui all'articolo 6 da parte dei partecipanti alla Procedura;
 - b. verificare che il soggetto che ha presentato la domanda sia in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'articolo 3;
 - c. verificare la completezza e conformità della documentazione presentata dal partecipante rispetto a quanto richiesto dall'articolo 5 ;
 - d. esaminare la documentazione di cui all'articolo 5;
 - e. verificare la validità delle offerte di cui alla lettera f del comma 5.1 secondo quanto previsto dall'articolo 8;
 - f. richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati di cui alla lettera i del comma 5.1 relativamente alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata;
 - g. redigere l'ordine di priorità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 9;
 - h. trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere di cui al presente comma al legale rappresentante di AU per l'individuazione dei FUI.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.

Articolo 8 ***Controllo di validità delle offerte***

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:

- a. è presentata conformemente a quanto previsto dal comma 6.2;
 - b. riporta le indicazioni di cui alla lettera f del comma 5.1.
- 8.2 L'offerta si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
- 8.3 Per ciascuna macroarea di prelievo è possibile indicare una sola offerta. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

Articolo 9

Ordine di priorità delle offerte

- 9.1 La Commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma una graduatoria delle offerte pervenute, secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto alla componente CCI di cui al comma 5.1, lettera a) del TIVG;
- 9.2 La Commissione, in caso di parità di offerte, considera prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato il maggiore quantitativo annuo di gas di cui alla lettera f del comma 5.1.
- 9.3 La Commissione, in caso di persistenti condizioni di parità, considera prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi nella graduatoria per più macroaree di prelievo.
- 9.4 La Commissione, in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, considera prioritarie le offerte relative all'esercente la vendita che, sulla base della dichiarazione di cui al comma 5.1, lettera c, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale che presentano maggiori volumi complessivi disponibili.

Articolo 10

Esito della procedura

- 10.1 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 6.3, AU pubblica sul proprio sito internet gli esiti della Procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FUI e, per ciascun soggetto, il quantitativo annuo di gas di cui alla lettera f del comma 5.1.
- 10.2 La comunicazione ai soggetti individuati quali fornitori di ultima istanza è effettuata dalla Commissione tramite fax e e-mail ai soggetti incaricati di cui alla lettera i del comma 5.1.
- 10.3 Ciascun soggetto selezionato, qualora non ne sia già in possesso, è tenuto a richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00. La richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 10.1, con contestuale comunicazione all'AU.

- 10.4 AU provvede tempestivamente a cancellare dalla graduatoria di cui al comma 10.1 i soggetti che non abbiano prestato la garanzia di cui al comma 11.1 o non richiedano, ed ottengano, l'autorizzazione di cui al comma 10.3, dandone comunicazione all'Autorità e ripubblicando le graduatorie aggiornate.

TITOLO IV ***Disposizioni finali***

Articolo 11 ***Garanzia per la fornitura di ultima istanza***

- 11.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 10.1, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) sono tenuti:
- a) a rilasciare a favore della Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 10.1, apposita fideiussione bancaria pari a 1.700 (millesettecento) euro per ogni milione di Smc offerti ai sensi della lettera f) del comma 5.1, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FUI e redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 3 della Delibera a garanzia dell'assolvimento del servizio di FUI e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste;
 - b) ad integrare la garanzia di cui alla precedente lettera a) qualora, a fronte di ulteriori richieste di subentro, si avvalgano della facoltà di effettuare le forniture di ultima istanza oltre il quantitativo di gas comunicato ai sensi della lettera f) del comma 5.1.
- 11.2 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni, da parte del FUI, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 11.1 e ne dà comunicazione all'AU. Il FUI è tenuto a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, una nuova garanzia senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte del FUI, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Elenco degli allegati

Allegato 1 modulo per la presentazione della domanda di ammissione (articolo 6.1)

Allegato 2 modulo per la presentazione delle offerte (articolo 6.2)

Roma, 30 agosto 2010